

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 44 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.>>;

c) il comma 10 è abrogato.